

# BANDO PER BORSE DI STUDIO PER LA PREPARAZIONE DI TESI O RELAZIONI FINALI ALL'ESTERO A.A. 2020/21

#### Art. 1 - Finalità

Visto il "Regolamento per la preparazione di tesi o relazioni finali all'estero", approvato dal Senato Accademico in data 28 febbraio 2017, l'Università degli Studi di Brescia indice per l'anno accademico 2020/21 la seconda edizione del bando di concorso per l'attribuzione di borse di studio per la preparazione di tesi o relazioni finali all'estero per favorire la mobilità degli studenti quale mezzo per migliorare la carriera universitaria e professionale, per conoscere Paesi, idee, lingue e culture diverse e promuovere la mobilità internazionale degli studenti per lo sviluppo di tesi di laurea/relazioni finali presso atenei o enti/istituti di alta formazione in tutto il mondo, di adeguato livello scientifico e culturale.

### Art. 2 - Requisiti di ammissione

Per la partecipazione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- 1. essere studenti dell'Università degli Studi di Brescia regolarmente iscritti per l'a.a. 2020/2021;
- 2. se studenti di un corso di laurea triennale o magistrale, essere iscritti nell'a.a. 2020/2021 all'ultimo anno o al I anno successivo alla durata normale del corso;
- 3. se studenti di un corso di laurea magistrale a ciclo unico, essere iscritti nell'a.a. 2020/2021 al penultimo, all'ultimo anno, al I o al II anno successivo alla durata normale del corso;
- 4. aver maturato, alla data di scadenza del bando, non meno di:
  - 90 CFU del corso di laurea triennale;
  - 45 CFU del corso di laurea magistrale;
  - 180 CFU del corso di laurea magistrale a ciclo unico con durata pari a cinque anni;
  - 200 CFU del corso di laurea magistrale a ciclo unico di durata pari a sei anni;
- 5. aver maturato, alla data di scadenza del bando di concorso, una media ponderata in base ai crediti nella valutazione degli esami di profitto non inferiore a 24/30;
- 6. aver concordato con il docente relatore dell'Università degli Studi di Brescia un argomento della tesi di laurea o relazione finale;
- 7. essere in possesso di una lettera di supporto firmata dal relatore e di una lettera di accoglienza firmata dal tutor della sede ospitante (modelli disponibili nella pagina del bando);
- 8. essere in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi universitari.

Possono concorrere all'assegnazione dei contributi dell'Università per tesi o relazione finale all'estero gli studenti che abbiano già usufruito precedentemente di una borsa di studio Erasmus o di altro programma di mobilità (finanziato con qualsiasi fondo) purché i due periodi non si sovrappongano.



Il finanziamento non potrà essere assegnato a studenti che abbiano già beneficiato di un finanziamento per tesi o relazione finale all'estero per lo stesso corso di studio.

# Art. 3 - Numero e importo delle borse di studio

Le borse di studio sono assegnate per una permanenza non inferiore a tre mesi e non superiore a sei mesi presso l'Università o l'Istituzione estera.

Gli importi mensili\* sono individuati dalla tabella seguente:

		GRUPPO 1	GRUPPO 2
		Denmark, Finland, Iceland,	Austria, Belgium, Germany,
		Ireland, Luxembourg,	France, Italy, Greece, Spain,
CLASSE	ISEE	Sweden, United Kingdom,	Cyprus, Netherlands, Malta,
		Lichtenstein, Norway	Portugal
		+	GRUPPO 3
		RESTO DEL MONDO	Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Estonia, Latvia, Lithuania, Hungary, Poland, Romania, Slovakia, Slovenia, Former Yugoslav Republic of
			Macedonia, Turkey
1	ISEE ≤13.000	€ 1.300,00	€ 900,00
2	13.000 <isee<21.000< td=""><td>€ 1.150,00</td><td>€ 800,00</td></isee<21.000<>	€ 1.150,00	€ 800,00
3	21.000 <isee<26.000< td=""><td>€ 1.050,00</td><td>€ 750,00</td></isee<26.000<>	€ 1.050,00	€ 750,00
4	26.000 <isee≤30.000< td=""><td>€ 900,00</td><td>€ 650,00</td></isee≤30.000<>	€ 900,00	€ 650,00
5	30.000 <isee≤40.000< td=""><td>€ 600,00</td><td>€ 600,00</td></isee≤40.000<>	€ 600,00	€ 600,00
6	40.000 <isee≤50.000< td=""><td>€ 550,00</td><td>€ 550,00</td></isee≤50.000<>	€ 550,00	€ 550,00
7	ISEE>50.000	€ 400,00	€ 400,00
·			

<sup>\*</sup>approvati dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 191/2018 del 24/10/2018

Sono finanziate borse di studio per un importo complessivo di € 120.000,00, di cui € 108.000,00 destinati agli studenti dei corsi di laurea magistrale e magistrale a ciclo unico e € 12.000,00 destinati agli studenti dei corsi di laurea triennale.

Qualora, dopo l'esaurimento della graduatoria, dovessero risultare mensilità residue relative ad uno dei due contingenti, si potrà procedere ad un riassorbimento a favore dell'altro contingente.



Le borse, finanziate nell'ambito del programma di sostegno alla mobilità studenti di cui al D.M. 976/2014, sono esenti IRPEF e vengono pagate agli studenti in posizione utile in graduatoria prima della partenza a conclusione degli adempimenti formali previsti all'art. 7.

## Art. 4 - Modalità e termini di presentazione della domanda e documentazione richiesta

Prima di presentare la domanda di partecipazione i candidati sono tenuti a verificare, attraverso la propria pagina personale on line, la completezza degli esami registrati e a segnalare in forma scritta eventuali difformità o anomalie.

Per candidarsi alla selezione gli interessati devono compilare online dalla propria pagina personale la domanda **entro le ore 23.00 del 15 marzo 2021**, allegando:

- 1. il progetto di ricerca indicante in modo dettagliato il lavoro da svolgere all'estero, redatto dallo studente:
- 2. l'attestazione sottoscritta dal docente relatore della tesi, da cui si evidenzino le ragioni e l'utilità del soggiorno presso la sede universitaria e/o altra istituzione proposta (fac-simile disponibile nella pagina del bando);
- 3. la lettera di accettazione del referente estero (fac-simile disponibile nella pagina del bando);
- 4. eventuali ulteriori documenti ritenuti utili da parte dello studente.

Attenzione: La denominazione dei file allegati alla domanda, di cui ai punti 1, 2, 3, 4, dovrà riportare il nominativo (Cognome e Nome) del candidato.

Saranno automaticamente esclusi i candidati le cui domande siano:

- pervenute fuori termine;
- incomplete o errate negli elementi essenziali;
- prive degli allegati di cui sopra;
- contenenti dichiarazioni non veritiere.

Informazioni in merito al bando possono essere richieste allo <u>sportello online</u> della U.O.C. Mobilità Internazionale Studenti oppure all'indirizzo e-mail: erasmus.outgoing@unibs.it.

#### Art. 5 - Selezione

La selezione dei candidati è effettuata da un'apposita Commissione nominata con Decreto Rettorale. Gli esiti delle selezioni sono resi noti entro 30 giorni dalla scadenza del bando e pubblicati nella pagina web del bando stesso.

## Art. 6 - Criteri di Assegnazione

Ai fini dell'assegnazione delle borse, è stilata una apposita graduatoria sulla base dei seguenti criteri:

1. anno accademico di immatricolazione, favorendo i candidati in corso alla data di scadenza del bando;



- 2. media ponderata dei voti degli esami utili al conseguimento del titolo sostenuti e regolarmente registrati in carriera entro la data di scadenza del bando;
- 3. numero di CFU utili al conseguimento del titolo sostenuti e regolarmente registrati in carriera entro la data di scadenza del bando.

Il punteggio P sarà attribuito sulla base del risultato della formula:

$$P = 0.4 \text{ Vp} + 0.4 \text{ Nc} + \text{K}$$

#### Dove:

- Vp (voto medio ponderato) = Vps (voto medio ponderato dello studente) / Vpc (voto medio ponderato della classe di studenti iscritti allo stesso corso di studio allo stesso anno di corso) calcolato alla data di scadenza del bando;
- Nc (indice relativo ai crediti) = Cc (numero di crediti conseguiti dallo studente) / Cp (numero di crediti previsti dall'ordinamento del proprio corso di laurea in funzione dell'anno di iscrizione) calcolato alla data di scadenza del bando;
- K = 0.2 per gli studenti in corso
- K = 0 per gli studenti fuori corso

Per la formulazione della graduatoria il valore risultante del punteggio P è arrotondato alla seconda cifra decimale.

In caso di pari punteggio, è preferito, in ordine di priorità, lo studente:

- con valore ISEE inferiore;
- anagraficamente più giovane.

## Art. 7 Adempimenti prima della mobilità

Gli studenti prescelti devono:

- 1. comunicare per iscritto, a pena di decadenza, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria, l'accettazione o la rinuncia al contributo;
- 2. inviare all'U.O.C. Mobilità Internazionale Studenti l'accordo per le attività relative alla preparazione di tesi o relazione finale all'estero compilato nella parte "Before the mobility" (disponibile nella pagina del bando). Tale accordo dovrà contenere la determinazione della quota parte dei CFU della prova finale che saranno riconosciuti per il lavoro svolto in mobilità internazionale;
- 3. inviare all'U.O.C. Mobilità Internazionale Studenti la dichiarazione di responsabilità per gli studenti in mobilità internazionale relativa ai rischi di contagio da Covid-19.

Il periodo di attività all'estero deve iniziare in data successiva alla data di pubblicazione della graduatoria ed entro i dieci mesi successivi.



Lo studente in mobilità deve adempiere personalmente alle procedure legate alla richiesta del visto consolare, ove previsto, in base ai requisiti specifici applicati nel Paese di destinazione. L'U.O.C. Mobilità Internazionale Studenti è disponibile a fornire assistenza agli studenti che lo richiedano.

In caso di rinuncia successiva, lo studente beneficiario è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'U.O.C. Mobilità Internazionale Studenti.

La partenza può avvenire solo dopo l'espletamento dei previsti adempimenti formali.

Non potranno essere autorizzati eventuali cambi di sede e/o di ambito di ricerca.

Possono essere autorizzate modifiche del relatore di tesi o relazione finale e/o del tutor dell'ateneo/istituzione partner.

All'arrivo presso l'ente ospitante, lo studente dovrà inviare alla U.O.C. Mobilità Internazionale studenti il certificato di arrivo, compilato e firmato dall'ente ospitante (disponibile nella pagina del bando).

### Art. 8- Disposizioni emergenza Covid-19

Le partenze saranno subordinate alle condizioni e alle misure introdotte dai governi nazionali finalizzate al contenimento della diffusione della pandemia da Covid-19.

Gli studenti che a causa di eventuali misure restrittive della mobilità non potessero partire entro la data presunta, potranno riorganizzare la partenza per un periodo successivo previa comunicazione alla U.O.C. Mobilità Internazionale Studenti.

Le mobilità che erano state pianificate come attività in presenza, e che non è possibile realizzare a causa delle misure di contrasto al contagio da COVID-19, potranno essere avviate in modalità "virtuale", previo accordo con l'istituzione ospitante.

Le mobilità dovranno essere pianificate considerando il loro completamento con un periodo di attività in presenza all'estero (mobilità fisica), laddove l'evolversi dello stato dell'emergenza lo consenta.

Durante il periodo di mobilità "virtuale" al partecipante non sarà riconosciuto alcun contributo relativo al supporto individuale. Solo nel caso in cui il partecipante dovesse concludere la mobilità in presenza, potrà ricevere il relativo contributo spettante il periodo effettivo di mobilità svolto in presenza.

I candidati sono invitati a leggere con attenzione le indicazioni e gli aggiornamenti pubblicati alla <u>pagina</u> <u>dedicata all'emergenza</u>.

Lo studente, prima della partenza, dovrà sottoscrivere la <u>dichiarazione di responsabilità</u> per gli studenti in mobilità internazionale relativa ai rischi di contagio da Covid-19.

# Art. 9 – Adempimenti dopo la mobilità

A conclusione dello svolgimento del periodo di ricerca all'estero, entro 15 giorni e comunque con un congruo anticipo rispetto alla prova finale, il beneficiario è tenuto a presentare all'U.O.C. Mobilità Internazionale Studenti l'accordo per le attività relative alla preparazione di tesi o relazione finale all'estero compilato e firmato nella sezione "After the Mobility", recante il resoconto del lavoro svolto. La chiusura della pratica di mobilità internazionale è indispensabile al fine dell'ottenimento del titolo.



## Art. 10 - Modalità di erogazione della borsa di studio

La borsa di mobilità viene erogata per intero al ricevimento del certificato di arrivo all'estero, subordinatamente all'espletamento degli adempimenti di cui all'art. 7.

Il contributo viene accreditato sul conto corrente/carta prepagata il cui codice IBAN è indicato nella pagina personale dello studente.

#### Art. 11 – Restituzione della borsa di studio

Lo studente dovrà restituire la borsa di studio ottenuta nei seguenti casi:

- in assenza del resoconto del lavoro svolto;
- in caso di valutazione negativa del lavoro da parte del relatore di tesi o relazione finale o da parte del tutor:
- in caso di rientro anticipato, lo studente dovrà restituire la quota parte della borsa di studio relativa al periodo di mobilità non effettuato, salvo cause di forza maggiore.

Se dovuta, la restituzione del contributo è condizione necessaria per l'iscrizione alla prova finale.

#### Art. 12 - Assicurazioni

L'Università di Brescia garantisce allo studente all'estero la copertura assicurativa contro infortuni sul posto di lavoro e per la responsabilità civile per tutta la durata della mobilità. Per consultare il testo delle polizze e dei massimali, si rimanda alla pagina del sito web di Ateneo.

Relativamente all'assistenza sanitaria all'estero, gli studenti titolare di tessera TEAM (Tessera Europea Assicurazione Malattia) sono coperti per prestazioni necessarie e urgenti alle stesse condizioni dei cittadini del Paese ospitante. Eventuali ulteriori coperture non sono incluse. Per maggiori informazioni, si prega di consultare la pagina dedicata.

#### Art. 13 - Comunicazioni

A tutti i candidati è richiesto di verificare l'attivazione della propria casella e-mail di Ateneo. Tale indirizzo di posta elettronica costituirà l'unico canale ufficiale di comunicazione. Gli studenti sono tenuti ad aggiornare la loro pagina personale della Segreteria online; in caso contrario l'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo. Altresì l'Amministrazione non assume responsabilità né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

#### Art. 14 - Responsabile del procedimento

Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Aiko Terao, Responsabile U.O.C. Mobilità Internazionale Studenti, Università degli Studi di Brescia. La documentazione presentata a supporto della domanda verrà conservata presso l'U.O.C. Mobilità Internazionale Studenti.



## Art. 15 - Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali forniti dai candidati raccolti per le finalità individuate nel presente avviso avviene nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 27.04.2016 n. 679 (General Data Protection Regulation, a seguire: GDPR). Ai fini del trattamento dei dati personali l'Università di Brescia è titolare del trattamento ai sensi dell'art.26 del GDPR.

L'Università degli Studi di Brescia è tenuta a mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire che il trattamento sia conforme al GDPR, verificando ed aggiornando periodicamente le politiche di protezione dei dati ai sensi del GDPR, artt. 24-25; è, inoltre, soggetta a tutti gli obblighi propri dei titolari del trattamento, in particolare quello del rilascio agli interessati di apposita informativa ai sensi del GDPR, art. 13-14.

Il conferimento e la raccolta dei dati è obbligatoria per l'istruzione del procedimento di selezione e, qualora si tratti di dati sensibili, è effettuata ai sensi della Legge 68/1999 e della Legge 104/1992. Il conferimento dei dati indicati nell'avviso è obbligatorio e necessario ai fini della valutazione dei requisiti di ammissione e alla formulazione delle graduatorie, pena l'esclusione dalla selezione.

Ai fini del trattamento dei dati personali, CINECA, Consorzio interuniversitario, è nominato, dall'Università degli Studi di Brescia, responsabile del trattamento ai sensi del GDPR, art. 28; CINECA si impegna quindi a fornire, a richiesta dell'università titolare, idonee garanzie d'aver messo in atto misure tecniche e organizzative adeguate a che il trattamento dei dati conferitigli soddisfi i requisiti del GDPR in ordine alla tutela dei diritti degli interessati.

I dati trattati non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi da parte di CINECA, la quale agisce in qualità di responsabile del trattamento in quanto espressamente nominata dall'università titolare

Sono incaricate del trattamento dei dati unità di personale del CINECA, designate dal Direttore del Consorzio stesso.

I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati ("principio di limitazione della conservazione" GDPR, art.5) o in base alle scadenze previste dalle norme di legge. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente.

### Art. 15 - Disposizioni finali

Si informa che, in base all'art. 71 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, l'Amministrazione procederà ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Per tutto quanto non previsto dal presente bando di concorso si applicano le norme di legge e regolamentari vigenti in materia di pubblici concorsi e premi di studio universitari.

Brescia, 12 febbraio 2021

F.to Il Rettore (Prof. Maurizio Tira)